

DELIBERA N. 170/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PERUGIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 aprile 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota dell’8 marzo 2014 (prot. n. 16240) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Perugia per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione all’invio, *“dall’indirizzo di posta elettronica comunicazioneistituz@comune.perugia.it”* di un *“invito ad una manifestazione pubblica promossa dal Comune”*. In particolare il Comitato ha rilevato che l’invito, pervenuto all’indirizzo di posta elettronica *“corecom@crumbia.it”*, *“preannuncia la partecipazione all’evento del Sindaco di Perugia (uscente e probabile candidato) Wladimiro Boccali, riporta il logo del Comune ... ed indica come luogo dell’evento una sala del Palazzo dei Priori, sede del Comune di Perugia”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 4 aprile 2014 con cui il Sindaco del Comune di Perugia ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la manifestazione pubblica in cui si preannuncia la partecipazione del Sindaco, prevista per il giorno 9 aprile, si concretizza nella presentazione di un libro ed è stata promossa, non dal Comune, bensì dall’ANCE Umbria, che peraltro edita il volume;
- l’Amministrazione comunale si è limitata a mettere a disposizione la sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, come è consuetudine per iniziative pubbliche di una certa rilevanza. L’invito è stato inviato tramite i canali di comunicazione propri del Comune;

- l'Amministrazione comunale si impegna ad uniformare l'attività di comunicazione, durante il periodo della campagna elettorale, ai criteri di impersonalità e indispensabilità, auspicando che il Comitato tenga in considerazione la buona fede degli Uffici nella vicenda in questione, di cui è prova la circostanza che l'invito è stato inviato direttamente all'indirizzo di posta elettronica corecom@crumbia.it;

VISTA la nota del 10 aprile 2014 (prot. n. 16653) con cui l'Autorità, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, nel rilevare che *“l'iniziativa in questione può assumere rilevanza ai fini della disciplina dell'articolo 9 della legge n. 28/2000, in quanto si tratti di una forma di comunicazione “esterna” ovvero rivolta alla collettività dei cittadini”*, ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria *“a svolgere ulteriori accertamenti istruttori in merito alle modalità di diffusione dell'invito oggetto di contestazione e a formulare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, lett. b) e dell'art. 27 della delibera n. 138/14/CONS, le conseguenti proposte”*;

VISTA la nota del 16 aprile 2014 (prot. n. 17886) con cui il competente Comitato ha trasmesso, unitamente all'ulteriore documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, proponendo l'archiviazione degli atti *“in accoglimento delle controdeduzioni”* presentate dal Sindaco di Perugia;

VISTA, in particolare, la nota del 15 aprile 2014 con cui il Sindaco del Comune di Perugia, in seguito alla richiesta del Comitato, ha trasmesso ulteriori controdeduzioni rilevando che *“l'invito è stato veicolato attraverso la mailing list dell'ufficio Comunicazione istituzionale di questo Comune, che risulta formata da 756 indirizzi interni all'Amministrazione comunale e 193 esterni, costituiti questi ultimi esclusivamente da referenti delle altre istituzioni regionali (Regione, Provincia, altri Comuni, enti pubblici vari)”*;

PRESA VISIONE dell'invito alla manifestazione organizzata per la presentazione del libro *“Temi di città”* in cui è riportata la data prevista per l'evento, il nome del Sindaco di Perugia, individuato nella sua veste istituzionale, nonché il logo dell'ente;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione dell'invito alla manifestazione pubblica, oggetto di contestazione, attraverso l'invio di *email* ad un elevato numero di destinatari, e segnatamente, come affermato dal Sindaco del Comune di Perugia nella memoria del 15 aprile 2014, a *“793 indirizzi interni all'amministrazione e 193 esterni”*, è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dell'invito e lo svolgimento della manifestazione pubblica sono avvenuti in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto l'evento pubblicizzato – presentazione di un libro - ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell'anno senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che

l'invito alla manifestazione pubblica denominata "*Temi di città*" riporta il logo dell'ente e il riferimento al Sindaco di Perugia, nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Perugia di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Perugia ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Umbria.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci